



## GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE TELGATE

Piazza Vittorio Veneto, 17 - 24060 TELGATE (BG)  
CF e P.IVA - 02813570161 - C.C.I.A.A. 325439

### Verbale del Consiglio di Amministrazione

Mercoledì in data 07/12/2022, alle ore 21:00, si è riunita presso la sede, l'Assemblea dell'Associazione. GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore.
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 10 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signora Maria Paola Moioli, che, constatato che sono presenti n. 9 soci aventi diritto al voto su n. 15 soci iscritti all'Associazione dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Lorenzo Alzate.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore. Il Presidente informa i presenti che in fase di iscrizione al RUNTS la provincia di Bergamo ha segnalato alcune incongruenze presenti nel nostro statuto, per questo abbiamo provveduto ad accogliere tali segnalazioni, e variare lo stesso. Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, aggiornato.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.  
L'assemblea, all'unanimità

### DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22:30

**Il Segretario**  
**Lorenzo Alzate**



AGENZIA delle ENTRATE  
Direzione Provinciale di Bergamo  
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO I  
E' copia conforme all'originale  
registrato presso questo Ufficio  
il 14 DIC. 2022  
al n. 4527 Serie 3  
Euro ESEWIE 2. LGS. 2017  
n. 117

**IL FUNZIONARIO**  
(Ighazio Tiano)

**Il Presidente**  
**Maria Paola Moioli**

*Maria Paola Moioli*

UFFICIO REGIONALE DEL VIGILANTE  
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**PROTOCOLLO DI VERIFICA**

Il presente protocollo ha lo scopo di verificare lo stato di attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di accertamento dell'infrazione, emesso in data 15/05/2018, nei confronti del Sig. [nome e cognome], nato il [data di nascita], residente in [indirizzo completo], proprietario del [tipo di immobile] sito in [indirizzo completo].

La verifica è stata effettuata il [data] alle ore [ora] presso l'immobile in oggetto, in presenza del Sig. [nome e cognome], proprietario, e del Sig. [nome e cognome], funzionario dell'Ufficio Regionale del Vigilante del Territorio e dell'Ambiente.

Il risultato della verifica è il seguente: [descrizione dello stato di attuazione delle prescrizioni].

Il presente protocollo è redatto in tre esemplari, di cui uno viene consegnato al proprietario, uno viene conservato nell'Ufficio Regionale del Vigilante del Territorio e dell'Ambiente e uno viene conservato nell'Ufficio del Comune di [nome del comune].

Il presente protocollo è valido per [numero] giorni, a decorrere dalla data di emissione.

Il presente protocollo è emesso in esecuzione del provvedimento di accertamento dell'infrazione, emesso in data 15/05/2018, nei confronti del Sig. [nome e cognome], nato il [data di nascita], residente in [indirizzo completo], proprietario del [tipo di immobile] sito in [indirizzo completo].

Il presente protocollo è emesso in esecuzione del provvedimento di accertamento dell'infrazione, emesso in data 15/05/2018, nei confronti del Sig. [nome e cognome], nato il [data di nascita], residente in [indirizzo completo], proprietario del [tipo di immobile] sito in [indirizzo completo].

Il presente protocollo è emesso in esecuzione del provvedimento di accertamento dell'infrazione, emesso in data 15/05/2018, nei confronti del Sig. [nome e cognome], nato il [data di nascita], residente in [indirizzo completo], proprietario del [tipo di immobile] sito in [indirizzo completo].

Il presente protocollo è emesso in esecuzione del provvedimento di accertamento dell'infrazione, emesso in data 15/05/2018, nei confronti del Sig. [nome e cognome], nato il [data di nascita], residente in [indirizzo completo], proprietario del [tipo di immobile] sito in [indirizzo completo].

Il presente protocollo è emesso in esecuzione del provvedimento di accertamento dell'infrazione, emesso in data 15/05/2018, nei confronti del Sig. [nome e cognome], nato il [data di nascita], residente in [indirizzo completo], proprietario del [tipo di immobile] sito in [indirizzo completo].

Il presente protocollo è emesso in esecuzione del provvedimento di accertamento dell'infrazione, emesso in data 15/05/2018, nei confronti del Sig. [nome e cognome], nato il [data di nascita], residente in [indirizzo completo], proprietario del [tipo di immobile] sito in [indirizzo completo].



# Statuto

## **GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE TELGATE**



*Volontariato e Solidarietà*

## **Titolo I – Costituzione e scopi**

### **Art. 1 – Denominazione – sede – durata**

- 1) Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione denominata “GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE TELGATE” di seguito indicata anche come “Associazione”.
- 2) L’Associazione ha sede legale nel Comune di Telgate, in Piazza Vittorio Veneto n.17. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Telgate non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
- 3) L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
- 4) L’Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS” o dell’indicazione di “ente del Terzo settore”**

- 1) A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “ente del Terzo settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE TELGATE ETS” oppure “GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE TELGATE ENTE DEL TERZO SETTORE”.
- 2) L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

### **Art.3 – Scopi**

- 1) I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa. L’organizzazione denominata Gruppo Missionario Parrocchiale di Telgate ETS è espressione della vita e dell’attività missionaria della parrocchia, della quale condivide la finalità, gli impegni e l’azione pastorale, specialmente in ordine all’animazione missionaria in spirito di fattiva comunione e collaborazione.
- 2) Le attività di interesse generale che il Gruppo Missionario Parrocchiale, come da art. 5 del Codice del Terzo Settore, si prefigge di conseguire sono:
  - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett.i art.5);

A tal proposito, Il Gruppo Missionario si propone di diffondere la cultura missionaria, sensibilizzando la comunità parrocchiale, organizzando incontri aperti a tutti, con

## STATUTO ASSOCIAZIONE – GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE TELGATE

testimonianze dirette di missionari, diffondendo periodici e pubblicazioni che parlino dei temi missionari.

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, ben o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lett. U art.5).

Quindi l'aiuto alle popolazioni meno ricche della terra, con attività di beneficenza, con la realizzazione di microprogetti, con lo strumento delle adozioni a distanza o altri ritenuti più opportuni.

3) Al fine di svolgere le proprie attività il Gruppo Missionario Parrocchiale si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti e può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati.

3) Il Gruppo per il conseguimento dei propri intenti si prefigge di:

- collaborare con altri gruppi, associazioni o enti che si rendono disponibili al confronto e alla realizzazione dei suoi scopi;
- reperire finanziamenti per svolgere le attività di gruppo con raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- in casi ritenuti opportuni dagli organi deliberanti, l'Associazione potrà compiere opera di beneficenza con elargizione diretta a persone indigenti o con il tramite di altre associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni aventi come fini istituzionali la beneficenza.

### **Art.4 – Obiettivi**

1) Obiettivi dell'organizzazione sono:

- la promozione e il sostegno di attività e iniziative a favore delle missioni;
- l'aiuto alle popolazioni meno ricche della terra o in particolare situazioni di emergenza e necessità con attività di beneficenza o altre forme ritenute idonee;
- la promozione, il sostegno e la gestione di attività e iniziative per il reperimento di fondi a favore delle proprie finalità.

Gli interventi si potranno compiere con elargizioni diretta o con il tramite di associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni aventi tra le finalità istituzionali la beneficenza, compresi la Parrocchia e l'Ufficio Missionario diocesano.

2) L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

- 3) L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **Titolo II – Norme sul rapporto associativo**

### **Art. 5 – Associati**

- 1) Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 2) Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
- 3) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

### **Art. 6 – Procedura di ammissione**

- 1) Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, con l'indicazione dei propri dati anagrafici e recapiti dove ricevere le comunicazioni sociali. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
- 2) L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata con la maggioranza dei presenti. La decisione è inappellabile.
- 3) Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 4) Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Art. 7 – Diritti e doveri degli associati**

- 1) Gli associati hanno il diritto di:
  - partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  - essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo.

- 2) L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
- 3) Gli associati hanno il dovere di:
  - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  - rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - a svolgere le attività precedentemente concordate;
  - versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo
- 4) Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

#### **Art. 8 Cause di cessazione del rapporto associativo**

La qualità di associato si perde per:

- 1) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
  - per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
  - per decesso;
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
  - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. È ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata con la maggioranza dei presenti. La decisione è inappellabile.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III – Organi sociali**

#### **Art. 9 – Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea dei soci;
  - Il Consiglio Direttivo;
  - l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 10 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea, o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  - su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del

verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

### **Art. 11 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
  - approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  - eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
  - decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.



## **Art. 12 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
  - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria sia in prima convocazione che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Art.13 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

## **Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

## **Art.15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

### **Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
  - decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
  - redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
  - deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  - decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  - ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  - curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.



2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

### **Art.17 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

### **Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:
  - dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
  - perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

- 2) Nel caso in cui uno o più consiglieri che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino, nel corso del triennio, dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato
- 3) Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

### **Art.19 – Gratuità delle cariche**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

### **Art.20 - L'organo di controllo**

1. L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
2. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.
4. L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

### **Art.21 - L'organo di revisione**

1. Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **Titolo IV - I libri sociali**

### **Art.22 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  - il libro degli associati;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

## **Titolo V - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

### **Art.23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



### **Art.24 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - quote associative;
  - contributi pubblici e privati;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rendite patrimoniali;
  - attività di raccolta fondi, anche mediante la partecipazione a manifestazioni (bancarelle con vendita di prodotti) per la promozione della nostra attività missionaria;
  - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

### **Art.25 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

## **Titolo VI - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

### **Art.26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

## **Titolo VII - Disposizioni finali**

### **Art.27 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

**Il Presidente**

**Telgate, 7 dicembre 2022**

**Maria Paola Moioli**



## **Indice generale**

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Titolo I – Costituzione e scopi .....                                                                          | 2  |
| Art. 1 – Denominazione – sede – durata .....                                                                   | 2  |
| Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS” o dell’indicazione di “ente del Terzo settore” ..... | 2  |
| Art.3 – Scopi .....                                                                                            | 2  |
| Art. 4 – Obiettivi .....                                                                                       | 3  |
| Titolo II – Norme sul rapporto associativo .....                                                               | 4  |
| Art. 5 – Associati .....                                                                                       | 4  |
| Art. 6 – Procedura di ammissione .....                                                                         | 4  |
| Art. 7 – Diritti e doveri degli associati .....                                                                | 4  |
| Art. 8 Cause di cessazione del rapporto associativo .....                                                      | 5  |
| Titolo III – Organi sociali.....                                                                               | 6  |
| Art. 9 – Organi dell’Associazione .....                                                                        | 6  |
| Art. 10 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento .....            | 6  |
| Art. 11 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum.....                                                        | 7  |
| Art. 12 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum.....                                                    | 8  |
| Art.13 - L’Assemblea degli associati: regole di voto .....                                                     | 8  |
| Art.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica .....                                         | 8  |
| Art.15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.....                       | 8  |
| Art.16 - Competenze del Consiglio Direttivo .....                                                              | 9  |
| Art.17 - Il Presidente: poteri e durata in carica .....                                                        | 10 |
| Art.18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.....                             | 10 |
| Art.19 – Gratuità delle cariche .....                                                                          | 11 |
| Art.20 - L’organo di controllo .....                                                                           | 11 |
| Art.21 - L’organo di revisione .....                                                                           | 11 |
| Titolo IV - I libri sociali .....                                                                              | 12 |
| Art.22 - Libri sociali e registri.....                                                                         | 12 |
| Titolo V - Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio .....                            | 12 |
| Art.23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro .....                                        | 12 |
| Art.24 - Risorse economiche.....                                                                               | 12 |
| Art.25 - Bilancio di esercizio .....                                                                           | 13 |
| Titolo VI - Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio.....                                   | 13 |
| Art.26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio .....                                                       | 13 |
| Titolo VII - Disposizioni finali.....                                                                          | 13 |
| Art.27 - Norme di rinvio .....                                                                                 | 13 |